

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**
D.Lgvo 5.2.1997 n° 22 e d.p.r. 27.4.1999 n° 158
(Delibera C/C n° 12 del 18.02.2003 e s.m.i.)

INDICE

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Istituzione della Tariffa
ART. 3	Servizio di gestione dei rifiuti urbani
ART. 4	Presupposto e Soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
ART. 5	Commisurazione della Tariffa
ART. 6	Articolazione della Tariffa
ART. 7	Determinazione della Tariffa
ART. 8	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
ART. 9	Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
ART. 10	Tributo ambientale
ART. 11	Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione obblighi degli utenti
ART. 12	Classificazione delle categorie dei locali e delle aree
ART. 13	Determinazione del numero degli occupanti
ART. 14	Tariffa giornaliera di smaltimento
ART. 15	Riduzioni di Tariffa
ART. 16	Esclusioni dal pagamento della Tariffa
ART. 17	Agevolazioni
ART. 18	Decorrenza delle esenzioni, delle riduzioni e delle agevolazioni
ART. 19	Rimborsi
ART. 20	Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
ART. 21	Comunicazione dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Tariffa
ART. 22	Riscossione
ART. 23	Penalità
ART. 24	Disposizioni finali e transitorie
ART. 25	Norme di Rinvio
ART. 26	Entrata in Vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgvo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in base a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgvo 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
- 2) Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

Art 2
Istituzione della Tariffa

- 1) La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgvo n.22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.
Il servizio si articola in spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento.
- 2) La Tariffa è applicata a partire dal 1° gennaio 2003; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgvo 507/1993 e successive variazioni ed integrazioni. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dal Servizio Tributi dell'Amministrazione Comunale.
- 3) E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgvo 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni.
- 4) Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 3
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

- 1) La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, oltre che dal presente regolamento comunale.
- 2) La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune ed il Gestore.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
- 4) Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4
Presupposto e Soggetti tenuti al pagamento della Tariffa

- 1) La Tariffa è dovuta per intero, nelle zone in cui il servizio relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è attivato, da tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano, conducono o detengono locali od aree scoperte ad uso privato, con esclusione delle aree a verde non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibite, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
La Tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
Per nucleo familiare si intende tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
- 2) La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art 14.

- 3) Per le parti comuni del condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio, sono escluse dall'applicazione della Tariffa le aree rientranti nell'art. 1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
- 4) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del pagamento della Tariffa per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
- 5) Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi inferiori a un anno, la Tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario del locale stesso.
- 6) Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
- 7) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 8) Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno degli impianti di rete la Tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del n. degli occupanti come determinato dal successivo art 13.
- 9) L'occupazione o la detenzione dei locali si presume effettuata con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
- 10) Per quanto riguarda l'Utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
- 11) Per quanto riguarda l'Utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

Art. 5

Commisurazione della Tariffa

- 1) La Tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
- 2) La superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto

delle eventuali costruzioni che vi insistono. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere anche quelle dei solai di sottotetto "soffitte" sempreché abbiano un'altezza superiore ai 2 ml. Tali superfici verranno computate al 60 per cento se si riferiscono a locali con altezza media inferiore a mt. 2,70.

- 3) Ai fini dell'applicazione della Tariffa ed alla individuazione della categoria di appartenenza si fa riferimento all'attività complessivamente svolta e non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione che per le aree scoperte adibite a parcheggio che saranno classificabili autonomamente. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati in località diversa o con diversi accessi rispetto alla sede dell'attività principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.
- 4) Nella determinazione della superficie, ai fini dell'applicazione della Tariffa variabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 5) Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi come individuate nel regolamento del servizio di nettezza urbana la superficie dei locali e/o delle aree scoperte sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli indicati nel precedente comma, la superficie, limitatamente alla parte variabile della tariffa, è ridotta sulla base della documentazione allegata alla domanda. Tale domanda dovrà essere corredata:
 - da schemi planimetrici quotati indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
 - documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento (la documentazione commerciale dovrà essere presentata entro e non oltre la fine di gennaio dell'anno successivo, pena la decadenza dal diritto alla riduzione).
- 6) La domanda sarà presa in esame da apposita commissione tecnica, la quale verificherà le domande, effettuerà sopralluogo ed esprimerà parere sulla quantità di superficie da ridurre ai fini dell'applicazione della sola Tariffa Variabile.
La nomina della commissione è demandata ad una successiva determinazione del Dirigente del Settore Ambiente.
- 7) Le variazioni delle superfici di cui ai commi 5 e 6 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

- 8) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ***ivi compresi gli affittacamere non professionali***, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 9) ***Negli impianti sportivi pubblici le gradinate ed i locali infermeria, spogliatoio arbitri e servizi igienici per disabili sono computati nella misura del 20% della superficie totale degli stessi.***

Art. 6 Articolazione della Tariffa

La Tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".

I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art. 7 Determinazione della Tariffa

- 1) La Tariffa sarà stabilita, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per ogni singola categoria d'utenza, con deliberazione dell'organo Comunale competente da adottarsi nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione ed avrà validità annuale. In caso di mancata deliberazione la tariffa in vigore si intende confermata anche per l'anno successivo.
- 2) Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
- 3) L'Ente Locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, introducendo se del caso delle sottocategorie.

Art. 8 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

- 1) La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
- 2) La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 13, ed alla superficie dei locali occupati o

detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.

- 3) La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 9

Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
- 2) La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
- 3) La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

Art. 10

Tributo ambientale

In base alle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 17 del D.Lgvo n° 22 del 5 febbraio 1997 il Tributo Ambientale dovuto alla Amministrazione Provinciale come indicato dal D.Lgvo 504/92 si applica sulla tariffa come determinata dal presente regolamento. Tale tributo sarà riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della presente tariffa ed il soggetto che riscuote sarà obbligato a riversare tale gettito all'Amministrazione Provinciale.

Art. 11

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione - obblighi degli utenti

- 1) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione dei locali e perdura sino alla data in cui l'occupazione o la detenzione cessa.
- 2) I soggetti nei confronti dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro *60* giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia al **gestore del servizio**. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'individuazione della categoria di appartenenza e delle superfici dei locali e delle aree utilizzate e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dall'Ente stesso, allegando planimetria dei locali utilizzati.
- 3) La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La denuncia potrà essere presentata direttamente allo sportello del **gestore del servizio** o spedita per raccomandata. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangono invariati.
- 4) I dati da indicare nella denuncia sono:
 - Utenze domestiche - Dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento, codice fiscale, numero degli occupanti l'abitazione ed i loro dati identificativi, l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione, conduzione o della detenzione, dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali dell'immobile se diverso dal soggetto tenuto al pagamento, estremi catastali dell'immobile;
 - Utenze non domestiche - Dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali ivi compreso il Codice Fiscale e Partita Iva ed estremi iscrizione CCIAA, dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici luogo di residenza), l'attività esercitata ed il codice di attività Iva, l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione, detenzione o della conduzione, il numero di addetti e l'indicazione delle materie prodotte, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali dell'immobile se diverso dal soggetto tenuto al pagamento, estremi catastali dell'immobile.
- 5) La cessazione nel corso dell'anno, dall'occupazione o detenzione dei locali o delle aree per i quali viene svolto il servizio, deve essere comunicata, su apposito modello, al **gestore del servizio**, da parte dell'utente, il quale deve comunicare a chi sono stati riconsegnati i locali stessi, entro *60* giorni dall'avvenuta cessazione. In base a tale comunicazione si ha diritto al rimborso o all'eventuale conguaglio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data indicata nella denuncia tempestivamente

presentata ovvero, se la denuncia è presentata tardivamente, a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. La cancellazione può avvenire anche d'ufficio se sugli stessi locali viene effettuata una nuova denuncia di utenza o se sia accertata d'ufficio la cessazione.

- 6) Le variazioni che interverranno nell'arco dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sulla Tariffa, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al **gestore del servizio** entro 60 giorni dall'avvenuta variazione e assumeranno valore ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 7) Le variazioni nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 17, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata o accertata d'ufficio, fatta eccezione per i recuperi e gli abbuoni che derivano da variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica il cui importo sarà calcolato sulla base delle risultanze anagrafiche **rilevate direttamente dal soggetto gestore**.
- 8) **Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa, salvo quanto disposto dal precedente comma 7**, e cioè che non è obbligatorio presentare la variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare in quanto la stessa sarà verificata costantemente con le risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 9) Il **gestore del servizio** può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

Art. 12

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

- 1) Le utenze non domestiche vengono classificate tenendo conto della reale attività svolta, così come risulta da certificato di iscrizione alla CCIAA, nel caso in cui la categoria di appartenenza non sia ben individuabile nella tabella 3a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 o nella deliberazione adottata dalla Giunta Municipale per la determinazione delle tariffe e per l'individuazione dei coefficienti KC e KD, sarà collocata nella categoria che ha più analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
- 2) In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, la Giunta Municipale può individuare delle sottocategorie fra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- 3) Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali ed aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata

dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si avrà riferimento all'attività con coefficiente di produzione di rifiuti più elevato.

- 4) Per l'individuazione dei rifiuti speciali si rimanda a quanto previsto nel regolamento per la disciplina di smaltimento dei rifiuti.

Art. 13
Determinazione del numero degli occupanti

- 1) Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
- a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, per utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune, per le utenze di cui all'art. 4, comma 3, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 110
- 2) Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza ***dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 11, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta.***

Art. 14

Tariffa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. Il versamento da corrispondere non può comunque essere inferiore a € 5.
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare ***su di un apposito bollettino predisposto dal soggetto gestore.***
- 4) ***Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.***
- 5) In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 6) Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, e delle sanzioni, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15

Riduzioni di Tariffa

Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

- 1) Per gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore ed in tale caso la tariffa è ridotta per la sola parte variabile di un coefficiente pari:
 - al 50% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore ai 500 metri lineari.
- 2) Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, è ridotta di un coefficiente pari al 30 per cento.

- 3) Per le abitazioni tenute a disposizione di cittadini che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno con espressa dichiarazione di non cederle in locazione od in comodato, anche saltuario, la tariffa è ridotta di un coefficiente pari al 30 per cento.
- 4) La Tariffa è ridotta di un coefficiente pari al 30 per cento per i locali rurali e per le abitazioni occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli come definiti dal codice civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo. Per l'identificazione dell'edificio rurale si fa riferimento a quanto disposto dal D.L.30.12.1993 n° 557 come convertito dalla legge 26.2.1994 n° 133. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.
- 5) La Tariffa è ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento per le famiglie con portatori di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti.

Art. 15-bis

Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti.

- 1) La determinazione puntuale dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie previste dal presente articolo per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche sono fissati di anno in anno mediante apposita ordinanza sindacale tenuto conto di quanto specificato nei commi seguenti. Tutte le riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti si applicano sulla sola parte variabile della tariffa di igiene ambientale ed hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono maturate ad eccezione di quella prevista al successivo punto 7) che ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.***
- 2) Per le utenze domestiche che effettuano lo smaltimento differenziato conferendolo alla stazione ecologica, su base annua la tariffa è ridotta per la sola parte variabile del 25 per cento, del 40 per cento o del 60 per cento a seconda del tipo di smaltimento differenziato eseguito dall'Utente stesso sulla base dei criteri previsti nella ordinanza sindacale di cui al comma 1). La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore del servizio, il quale, prima di concedere la riduzione stessa, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.***
- 3) Per le utenze domestiche che dimostrino al gestore del servizio di aver messo in atto idonea attrezzatura per il compost dei rifiuti organici prodotti, la tariffa è ridotta per la sola parte variabile del 25 per cento.***
- 4) Per le utenze non domestiche che dimostrino al gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati verrà applicata una riduzione per la sola parte variabile della tariffa del 25 per cento.***

- 5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, oppure un pretrattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio, si applicherà una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa. Per ottenere tali riduzioni l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore del servizio degli interventi che intende mettere in atto.**
- 6) Per le utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost si applicherà una riduzione fino ad un massimo del 15% sulla parte variabile della tariffa.**
- 7) Le utenze non domestiche dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 5%. La riduzione è concessa su domanda degli interessati debitamente documentata.**
- 8) Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, è riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa, elevabile fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione. Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno del provvedimento di approvazione del progetto da parte del soggetto gestore.**
- 9) Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli di intesa e/o convenzioni per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) così come previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE sarà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%. Tale riduzione premierà quegli utenti che, nello spirito della norma, collaboreranno nelle varie fasi della filiera che li interessa (produzione, rivendita e riparazione) alla corretta gestione dei RAEE.**
- 10) Alle utenze non domestiche che collaborano con il soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico può essere applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa compresa dal 5% al 20% in funzione della complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare.**
- 11) Le riduzioni di cui sopra previste dall'art. 15 e dal presente articolo sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile.**

Art. 16

Esclusioni dal pagamento della Tariffa

- 1) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e servizi comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Sono esclusi dalla Tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
- 3) Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, celle frigorifere, centrali termiche, impianti di condizionamento e simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono invece soggette a tariffa i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate per tutto il periodo dell'anno e prive di allacciamento ai pubblici servizi;
 - fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni.
- 4) Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa:
 - i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 2;
 - le serre a terra;
 - le aree scoperte adibite a verde.
- 5) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato

iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11/08/1991, n. 266 e legge regionale 26/04/1993 n. 28.

- 6) La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 7) Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

Art. 17 **Agevolazioni**

- 1) La tariffa sarà applicata tenendo di conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle seguenti fattispecie:
 - a) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni, che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore a € 11.365,00 annuo e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.580,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati;
 - b) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da una persona singola, che non sia proprietaria né usufruttuaria di nessun immobile sul territorio nazionale e titolare di nessun altro reddito al di fuori di una pensione di importo non superiore a Euro 8.264,00= annuo;
 - c) saranno soggette all'applicazione della tariffa nella misura del 50 per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà o usufrutto, occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore a Euro 11.365,00= annuo. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.580,00= annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati.
Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 8.264,00 = annuo.
In entrambi i casi gli interessati non devono avere altri redditi di qualsiasi natura e non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale;
 - d) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
 - e) non saranno soggette all'applicazione della tariffa i locali di residenza occupati da famiglie composte da nullatenenti ed in condizioni di disagio socioeconomico, tale da aver dato luogo, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ad interventi di sostegno economico da parte del Servizio Sociale della A.S.L e dei Servizi Sociali del Comune.

- 2) Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate da:
- Per i punti a) b) c) e d) da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. Per il punto e) la condizione di nulla tenenti dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 e la condizione di disagio socioeconomico da apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio Assistenza, nella quale dovranno essere indicati gli interventi effettuati. Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) I cittadini che si trovano nelle condizioni in precedenza indicate non dovranno ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste presente regolamento.
- 4) Si assumeranno come valide le richieste prodotte dall'utente per gli anni precedenti al 2003 all'Amministrazione Comunale e dalla stessa accolte.
- 5) E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Municipale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE.
- 6) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate nel bilancio del comune; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune **al gestore del servizio** con modalità e scadenze preventivamente concordate nel contratto di servizio.

Art. 18

Decorrenza delle esenzioni, delle riduzioni e delle agevolazioni

Le riduzioni, l'esclusioni e le agevolazioni di cui agli art. 15, 16, 17 hanno effetto:

- per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2);
- per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

Le riduzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera e) hanno effetto dall'anno in cui viene presentata la denuncia di variazione.

Art. 19 **Rimborsi**

- 1) Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal **gestore del servizio** entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso in cui la scadenza dell'ultima rata non sia ancora intervenuta, il rimborso può essere effettuato, con emissione di nota di credito, e conguagliato sulla rata successiva al riconoscimento del diritto al rimborso.
- 2) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge a partire dal giorno della domanda così come disposto dall'art. 2033 del codice civile.
- 3) Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori a € 10,33 (dieci/33).

Art. 20 **Attività di Accertamento, Controllo e Recupero**

- 1) E' nelle facoltà del soggetto **gestore del servizio** di effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
- 2) Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il **gestore del servizio**, può:
 - richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
- 3) L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il **gestore del servizio** decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utenza, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 4) Il **gestore del servizio** provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 23 per i periodi cui la violazione si riferisce.
- 5) In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 3, nel termine concesso, e non ancora attivata dal **gestore del servizio** la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato della rilevazione delle superfici assoggettabili a

tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art. 46 e 47 del responsabile del relativo organismo.

- 6) Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati.
- 7) Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, presentarsi presso il **gestore del servizio** o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
- 8) Decorso il termine di 30 giorni, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utenza, il **gestore del servizio** provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 21

Comunicazione dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Tariffa

Ai fini dell'applicazione della Tariffa i Servizi o Uffici Comunali (Anagrafe Demografica, Toponomastica, Urbanistica, Commercio, Attività produttive, ect.), dovranno trasmettere mensilmente e comunque non oltre sei mesi, al **gestore del servizio**, i dati e le notizie che hanno incidenza sulla commisurazione della Tariffa o che siano utili alla individuazione di nuovi utenti.

Art. 22

Riscossione

- 1) ***La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune di Sesto Fiorentino fino all'annualità 2005; dall'anno 2006 la tariffa è applicata e riscossa da parte del gestore del servizio, nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune di Sesto Fiorentino nonché nel presente regolamento.***
- 2) La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal **gestore del servizio** mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata di norma tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, può anche essere effettuata mediante procedimento ingiuntivo.
- 3) L'ammontare annuo della tariffa è riscosso con un minimo di 2 rate ed un massimo di 4; soltanto nel caso in cui l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 20.000,00 l'importo può essere corrisposto anche in 6 rate. Il pagamento della prima rata dovrà

avvenire entro il 30 maggio di ciascun anno, fatta eccezione per il primo anno di applicazione, la cui data di scadenza sarà indicata nel documento di riscossione.

- 4) In presenza di situazioni di accertata indigenza dell'utente debitamente riscontrata dal competente ufficio comunale mediante apposita relazione, l'Ufficio può procedere alla rateazione del corrispettivo tariffario, dandone comunicazione al concessionario incaricato della riscossione.
- 5) Nel caso in cui il recupero della maggiore tariffa dovuta dipenda dalla variazione nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione dei presupposti di cui all'art. 14, il Comune opera il conguaglio nella rata successiva.
- 6) Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- 7) Non si dà luogo a riscossione della tariffa, fatta eccezione per quella giornaliera, quando l'importo complessivo del versamento della tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 10,33 (dieci/33).
- 8) Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 23 Penalità

- 1) In caso di omessa denuncia il **gestore del servizio** preposto provvede ad applicare una penale del 100 per cento della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.
- 2) In caso di infedele denuncia il **gestore del servizio** preposto provvede ad applicare una penale del 50 per cento della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
- 3) In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 11, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del **12,50%** della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. Se il ritardo è superiore ai 90 gg. rispetto alla scadenza ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento di cui all'art. 20 la penale è del 50% della tariffa dovuta con un minimo di € 50,00.
- 4) In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre i termini, il gestore provvede al recupero del credito, applicando una penale del 30% della tariffa dovuta, oltre agli interessi legali, alle spese degli eventuali solleciti e le spese di notifica dell'atto di riscossione.**

- 5) Se a seguito dell'attività di cui all'art. 20, l'utente provvede, su semplice richiesta del Comune, alla presentazione della denuncia così come previsto dall'art. 11, la misura percentuale della penale e l'ammontare minimo della medesima sono ridotte del 20%.
- 6) In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 20 comma 2 e 3, si applica la penale di € 100,00.
- 7) Tutte le penali previste nei precedenti commi, escluse quelle relative all'omesso, parziale o tardivo pagamento, sono riducibili alla metà nel caso in cui intervenga il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione delle stesse

Art. 24 **Disposizioni finali e transitorie**

- 1) A far data dal 1 gennaio 2003, al fine di rilevare i dati incidenti sulla commisurazione della tariffa da applicare per l'anno 2003, si assumeranno come valide le denunce in precedenza prodotte all'Amministrazione Comunale dall'utente o gli accertamenti emessi e resi definitivi dall'Ufficio Comunale preposto.
- 2) Nel primo anno di applicazione della tariffa, non saranno applicate le penalità previste dall'art. 23 se le denunce originarie o di variazione saranno prodotte entro e non oltre il 30 dicembre 2003.
- 3) Per l'anno 2003, in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva in corso d'anno, di apportare le opportune modifiche alla Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ove ciò fosse ritenuto necessario.

Art. 25 **Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26 **Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione, ma avrà efficacia dal giorno 01.01.2003. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.